

**Comune di Bovolenta**

**REGOLAMENTO DELL'ALBO  
COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI**

## **FINALITÀ**

- Il Comune di Bovolenta favorisce l'attività delle libere forme associative operanti nel proprio territorio e, nel rispetto della reciproca autonomia, garantisce i diritti di partecipazione alla vita sociale della Comunità attribuiti alle stesse dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.
- Il Comune favorisce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento dell'interesse generale della Comunità locale in ambito sociale, culturale, educativo, sportivo, ricreativo e del tempo libero, di sviluppo economico del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

## **TITOLO PRIMO**

### **ALBO**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione dell'albo comunale delle associazioni**

1. Il Comune di Bovolenta istituisce l'albo comunale delle associazioni, di seguito chiamato "albo".
2. L'albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della Comunità.
3. L'albo comprende:
  - le organizzazioni di volontariato;
  - le associazioni di promozione culturale e sociale;
  - le associazioni sportive dilettantistiche;
  - le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.
4. Le Associazioni iscritte all'albo hanno i seguenti obblighi ed impegni:
  - le Associazioni collaborano secondo la propria disponibilità con altre associazioni, con l'Amministrazione Comunale o con altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la Comunità locale.

#### **Art. 2**

##### **Iscrizione**

1. Nell'albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
  - essere espressione della Comunità locale;
  - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
  - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
  - avere sede in Bovolenta oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
  - avere un minimo di 20 soci aderenti, di cui la maggioranza residenti nel Comune di Bovolenta. Potranno comunque essere iscritti all'albo, con deliberazione di Giunta Comunale, anche associazioni richiedenti che non abbiano la maggioranza dei soci

aderenti residenti nel Comune di Bovolenta e che svolgono attività di particolare rilevanza, con meriti generalmente riconosciuti.

- possono essere inserite di diritto nell'albo, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in Bovolenta, iscritte nei registri della Regione Veneto.

2. Non possono essere iscritti nell'albo:

- i partiti politici;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
- i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative.

3. L'iscrizione va richiesta al Sindaco, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda con decreto del Sindaco.

4. Ogni associazione iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

5. La richiesta d'iscrizione deve essere sottoscritta nell'apposito modulo (Allegato A) e deve contenere:

- la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, e-mail, telefono ed eventualmente il codice fiscale;
  - il rappresentante leale e l'associato nominato referente;
  - l'oggetto e le finalità sociali;
  - il numero dei soci o aderenti, con l'indicazione dei cittadini di Bovolenta;
  - le eventuali attività di pubblica utilità che siano interessate a svolgere in collaborazione con il Comune;
- e accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- fotocopia di un documento d'identità del Legale Rappresentante.

6. L'Ufficio competente, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

7. Entro il 30 giugno di ciascun anno ogni associazione iscritta all'albo presenta una breve relazione dell'attività svolta e comunica le eventuali modifiche significative intervenute riguardo i requisiti richiesti (cariche sociali, variazioni dello Statuto, numero dei Soci, etc.).

### **Art. 3**

#### **Cancellazione**

1. La cancellazione dall'albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
- in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione;

2. L'associazione che subisce il provvedimento di cancellazione dall'Albo può fare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Sarà facoltà del Sindaco valutare l'eventuale riammissione dell'associazione all'Albo.

### **Art. 4**

#### **Pubblicità dell'albo**

1. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale entro il 31 luglio di ogni anno.

2. L'albo comunale può essere consultato tramite il sito istituzionale sezione Associazioni.

#### **Art. 5**

##### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Ogni associazione può rivolgere petizioni e proposte al Sindaco e al Consiglio Comunale di cui agli articoli 50, 51, 52 dello Statuto Comunale.

## **TITOLO SECONDO**

### **PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 6**

##### **Organismi di partecipazione**

1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
  - l'assemblea;
  - il portavoce.

#### **Art. 7**

##### **Assemblea**

1. L'assemblea è il massimo organismo di partecipazione. È costituita dal rappresentante legale, o delegato, di ogni associazione iscritta all'albo.
2. Ogni associazione iscritta all'albo ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
3. La comunicazione di indizione dell'assemblea delle associazioni in forma pubblica, deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita e pubblicata nel sito istituzionale.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
5. L'assemblea elegge, tra i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti con diritto di voto, il portavoce.
6. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'Amministrazione per la predisposizione del bilancio.
7. Delle sedute dell'assemblea e delle sue eventuali articolazioni vanno redatti appositi verbali, che saranno depositati presso la segreteria.

#### **Art. 8**

##### **Il portavoce**

1. Il portavoce viene eletto dall'assemblea, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile. Le elezioni avvengono in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte all'albo e in seconda convocazione a maggioranza delle associazioni presenti.
2. Il portavoce:
  - convoca e presiede l'assemblea delle Associazioni;

- può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti all'area tematica senza diritto di voto;
- è il responsabile della redazione e della trasmissione dei verbali degli incontri.

## **Art. 9**

### **Modalità di riunione**

1. Lo svolgimento delle riunioni è coadiuvato dall'Ufficio Cultura.
2. L'Assemblea si convoca almeno una volta l'anno o su richiesta di un terzo della Associazioni iscritte all'albo.

## **TITOLO TERZO**

### **SOSTEGNI ECONOMICI**

## **Art. 10**

### **Forme di sostegno economico**

- Le attività delle associazioni possono essere svolte:
  - in autonomia;
  - in collaborazione con il Comune;
  - con il patrocinio del Comune.
- Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
  - erogazione di contributi in denaro;
  - fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.
- La concessione in uso di quanto previsto nel precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
- L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta.
- I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
- L'iscrizione all'albo è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

## **Art. 11**

### **Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno**

La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

1. attività complessiva dell'associazione:
  - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
  - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
  - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
  - rilevanza territoriale dell'attività;
  - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
2. attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
  - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
  - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;

- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

## **Art. 12**

### **Richiesta e concessione delle forme di sostegno**

1. Le domande devono pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data di realizzazione dell'attività.
2. Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
3. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

## **Art. 13**

### **Rendicontazione**

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve allegare:
  - una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno;
  - la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 3 mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.
4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente.

## **Art. 14**

### **Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
  - non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
  - non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
  - sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto o il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'Amministrazione, le spese sostenute.

## **Art. 15**

### **Convenzioni**

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
  - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
  - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
  - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
  - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
  - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
  - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
  - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - gli impegni dell'Amministrazione.La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

## **TITOLO QUARTO**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 16**

##### **Norme transitorie**

1. La prima assemblea è convocata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla esecutività del presente regolamento ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età tra le associazioni presenti.

#### **Art. 17**

##### **Norme finali**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - ai contributi individuali di assistenza sociale;

- ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
  3. Con il presente provvedimento viene abrogato il regolamento precedente, denominato "Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali".
  4. Le attuali Associazioni iscritte all'albo devono presentare la relazione dell'attività svolta e le eventuali modifiche significative entro il 15 luglio 2016, pena cancellazione, requisito previsto per il 30 giugno 2016.
  5. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale.

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
BOVOLENTA

### Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni

- Denominazione/Ragione sociale:

<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------

- Indirizzo:

<hr/> <hr/>
-------------

- Recapito postale (se diverso) – indirizzo e-mail

<hr/> <hr/>
-------------

- Telefono: \_\_\_\_\_

- Codice fiscale: \_\_\_\_\_

- Legale rappresentante: \_\_\_\_\_

- Oggetto e finalità sociale:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------

- Anno di inizio attività nel territorio comunale: \_\_\_\_\_

• Possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento SI  NO

• Associati/Aderenti n. \_\_\_\_\_  
di cui cittadini di Bovolenta n. \_\_\_\_\_

• Eventuale attività di pubblica utilità interessata a svolgere in collaborazione con il Comune:


- Allegati:
  - Atto costitutivo
  - Statuto
  - Accordo scritto tra le parti

Annotazioni:


Data \_\_\_\_\_

Timbro

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_